

## ALLEGATO 2

### INFORMATIVA

ex art. 28 del D.L. n. 1/2012, come modificato dalla L. 4 agosto 2017, n. 124

**Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari**, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, **sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato**. Nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario

Nel caso in cui **il cliente** sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, **ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni**. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi richiesti dalla Banca

Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo.

Il sottoscritto/i \_\_\_\_\_ dichiara/no di aver ricevuto copia della presente informativa

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CONNESSE AL FINANZIAMENTO** **Requisiti minimi delle polizze presentate dal cliente**

#### **Polizza immobile:**

- Coperture: incendio, fulmine, esplosione
- Importo assicurato: valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile
- Durata: durata del finanziamento
- Periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo
- Vincolo a favore della Banca

#### **Polizza temporanea caso morte (cd. TCM):**

- Forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente
- Prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Facoltà dell'impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all'impresa del decesso dell'assicurato e la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all'atto della liquidazione del capitale assicurato
- Limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali
- Durata: durata del finanziamento
- Periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo
- Vincolo a favore della Banca

#### **Polizza CPI:**

- Coperture seguenti:
  - Morte da infortunio (MI)
  - Invalità permanente totale (IPT);
  - Ricovero ospedaliero (RO, se non lavoratore);
  - Invalità temporanea totale (ITT, se lavoratore autonomo o dipendente pubblico);
  - Perdita involontaria di impiego (PII, se dipendente privato);
- Durata: durata del finanziamento
- Periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo